



## Promemoria: attività veterinaria indipendente transfrontaliera

### I. Basi legali

- a. [Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE \(ALC; RS 0.142.112.681\)](#)
- b. [Convenzione tra la Svizzera e la Germania \(RS 0.811.119.136\)](#)
- c. [Convenzione tra la Svizzera e la Francia \(RS 0.811.119.349\)](#)
- d. [Convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein \(RS 0.811.119.514\)](#)
- e. [Convenzione tra la Svizzera e l'Italia \(RS 0.811.119.454.1\)](#)
- f. [Convenzione tra la Svizzera e la Austria \(RS 0.811.119.163\)](#)

### II. Attività transfrontaliera di durata non superiore a 90 giorni secondo l'Accordo sulla libera circolazione

Sulla base dell'ALC<sup>1</sup>, i cittadini dei Paesi UE/AELS che sono autorizzati all'esercizio della professione veterinaria in un Paese UE/AELS possono esercitare la loro professione in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro per anno civile, attenendosi alle seguenti disposizioni:

#### 1. Prescrizioni concernenti l'esercizio della professione

I veterinari provenienti dall'estero devono essere iscritti nel registro delle professioni mediche (art. 33a cpv. 1 lett. a LPMed<sup>2</sup>). Per la verifica delle qualifiche professionali, prima di avviare l'attività prevista è necessario presentare una dichiarazione ([tramite il sistema online](#)) alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), che a sua volta la inoltra alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) (art. 35 LPMed in combinato disposto con gli art. 1 cpv. 2, art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 LPDS<sup>3</sup> e l'art. 4 OPMed<sup>4</sup>). Se la MEBEKO ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione all'autorità competente per l'esercizio della professione (di norma il Servizio veterinario cantonale) (art. 3 cpv. 2 LDPS), che successivamente provvede all'iscrizione nel registro (art. 35 cpv. 1 ultima frase LPMed). L'attività può essere avviata non appena il Servizio veterinario cantonale competente ha comunicato al veterinario che nulla osta alla prestazione di servizi (art. 5 cpv. 1 lett. a LDPS).

#### 2. Prescrizioni del diritto sugli stranieri

Le attività lavorative nel lasso di tempo summenzionato devono essere notificate anche tramite la [procedura di notifica online](#) della Confederazione, se superano la durata complessiva di otto giorni in un anno civile. La notifica deve essere inoltrata al più tardi otto giorni (incluse le domeniche e i giorni festivi) prima dell'inizio del lavoro (art. 6 cpv. 3 LDist<sup>5</sup> e art. 9 cpv. 1<sup>bis</sup> OLCP<sup>6</sup>). In casi urgenti il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist<sup>7</sup>). Un caso urgente contemplato nelle istruzioni e nei commenti all'OLCP è per esempio la necessità di svolgere attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza degli animali.

### III. Attività transfrontaliera di durata non superiore a 90 giorni secondo le convenzioni con i Paesi confinanti

In virtù delle convenzioni elencate al punto I, i cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario possono esercitare la loro professione nella zona di confine della Svizzera (e viceversa). Nel quadro di tali accordi, ai veterinari è concesso lavorare solo in prossimità del confine. Nella convenzione con la Francia sono riportati esplicitamente i Comuni in cui è possibile praticare l'attività professionale transfrontaliera. Se l'esercizio della professione avviene per un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, vigono le prescrizioni concernenti l'esercizio della professione e in materia di diritto degli stranieri spiegate nel punto II.

<sup>1</sup> Accordo di libera circolazione (ALC; RS 0.142.112.681)

<sup>2</sup> Legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11)

<sup>3</sup> Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01)

<sup>4</sup> Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0)

<sup>5</sup> Legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20)

<sup>6</sup> Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203)

<sup>7</sup> Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201)

#### **IV. Attività transfrontaliera di durata superiore a 90 giorni secondo le convenzioni con i Paesi confinanti**

In virtù delle convenzioni elencate al punto I, i cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario possono esercitare la loro professione nella zona di confine della Svizzera (e viceversa). Nel quadro di tali accordi, ai veterinari è concesso lavorare solo in prossimità del confine. Nella convenzione con la Francia sono riportati esplicitamente i Comuni in cui è possibile praticare l'attività professionale transfrontaliera. Se l'esercizio della professione avviene per un periodo superiore a 90 giorni per anno civile, si applicano le seguenti disposizioni:

##### **1. Prescrizioni concernenti l'esercizio della professione**

È necessaria un'autorizzazione dell'autorità (di regola il [Servizio veterinario](#)) del Cantone sul cui territorio è esercitata l'attività professionale veterinaria (art. 34 cpv. 1 LPMed). I diplomi esteri devono essere precedentemente sottoposti alla [MEBEKO](#) per ottenerne il riconoscimento. Per il rilascio dell'autorizzazione, inoltre, il richiedente deve essere degno di fiducia e offrire la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione (art. 36 LPMed).

##### **2. Prescrizioni del diritto sugli stranieri**

È necessaria un'autorizzazione cantonale, cui il richiedente ha diritto sulla base delle convenzioni stipulate con la Svizzera. I cittadini dei Paesi confinanti con la Svizzera che detengono un diploma di veterinario devono pertanto annunciarsi presso l'[autorità cantonale](#) competente e fare richiesta di un'autorizzazione secondo il diritto sugli stranieri o di una garanzia che stabilisca il loro diritto.

#### **V. Utilizzo e dispensazione di medicinali veterinari**

Per l'utilizzo e la dispensazione di medicinali veterinari si applicano sia le disposizioni delle convenzioni internazionali di cui al punto I sia quelle del diritto svizzero, in particolare le disposizioni dell'ordinanza sui medicinali veterinari<sup>8</sup>.

I veterinari che esercitano la loro attività in Svizzera sulla base delle convenzioni internazionali di cui al punto I possono utilizzare medicinali veterinari in occasione di una visita dell'effettivo e dispensarli per i trattamenti successivi della malattia o ferita. Per l'impiego nell'ambito di una visita dell'effettivo e per l'immediato trattamento successivo da parte del detentore di animali possono essere dispensati medicinali veterinari omologati in Svizzera o nel Paese di provenienza del veterinario.

Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti (cfr. art. 10 OMVet), è ammessa anche la dispensazione di medicinali veterinari per la scorta. Per trattamenti successivi di durata maggiore e per la scorta possono essere dispensati solo medicinali veterinari omologati in Svizzera<sup>9</sup>.

#### **VI. Notifica dell'uso di antibiotici**

I veterinari provenienti dall'estero che sono attivi in Svizzera sulla base dell'ALC o delle convenzioni internazionali di cui al punto I devono notificare l'uso di antibiotici al sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria ([SI AMV](#)) come prescritto dall'articolo 4 della relativa ordinanza<sup>9</sup>. Per accedere al SI AMV i veterinari dovranno inviare un'e-mail all'indirizzo [isabv@blv.admin.ch](mailto:isabv@blv.admin.ch).

<sup>8</sup> Ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet; RS 812.212.27)

<sup>9</sup> Per la dispensazione di medicinali veterinari svizzeri è necessaria un'autorizzazione per il commercio al dettaglio. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per il suo rilascio (art. 30 della legge sugli agenti terapeutici [RS 812.21]). Non esistono prescrizioni a livello federale a tale proposito.

<sup>10</sup> Ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV; RS 812.214.4)



## VII. Panoramica

Attività prevista del veterinario	Riconoscimento del diploma in veterinaria	Notifica / autorizzazione all'esercizio della professione	Notifica / autorizzazione sulla base del diritto sugli stranieri	Medicamenti veterinari (MVet)	Antibiotici: notifiche al SI AMV
<b>Esercizio della professione ≤ 90 giorno/anno</b>	Verifica automatica	Notifica <a href="#">alla SEFRI tramite il sistema online</a>	Notifica <a href="#">alla SEM tramite il sistema online</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo e dispensazione<sup>10</sup>: MVet omologati in Svizzera e MVet omologati nel Paese di provenienza</li> <li>Nota bene: dispensazione per la scorta solo con convenzione Mvet e solo di MVet omologati in Svizzera<sup>12</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sì</li> <li>Informazioni: <a href="#">Sito web SI AMV</a> <a href="#">Ordinanza SI AMV</a> <a href="mailto:isabv@blv.admin.ch">isabv@blv.admin.ch</a></li> </ul>
<b>Esercizio della professione nelle zone svizzere di confine, &gt; 90 giorni/anno</b>	Sì, richiesta attiva del riconoscimento alla <a href="#">MEBEKO</a>	Autorizzazione dell'autorità cantonale (di norma il <a href="#">Servizio veterinario</a> )	Autorizzazione dell' <a href="#">autorità cantonale della migrazione e preposta al mercato del lavoro</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazioni: <a href="#">Sito web dell'USAV</a> <a href="#">Legge sugli agenti terapeutici (LATer)</a> <a href="#">Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)</a></li> </ul>	

<sup>10</sup> Dispensazione per l'immediato trattamento successivo degli animali concretamente trattati nell'ambito della terapia di una malattia ben definita.

<sup>12</sup> Cfr. nota a piè di pagina numero 9.